

REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE

DLGS 10 MARZO 2023 N° 34

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA UE 2019/1937

Adottato con delibera dell'Organo di Gestione in data 06 Dicembre 2023

Versione 1 – decorrenza dal 17/12/2023

INDICE

1 FINALITA'

2. DEFINIZIONI

3. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI

4. AMBITO DI APPLICAZIONE E SEGNALAZIONE ANONIMA

5. SEGNALANTI E SEGNALAZIONI

6. CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE

7. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

8.TUTELA DEL SEGNALANTE E DELLE PERSONE COINVOLTE

9.SICUREZZA, TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI

10.ADOZIONE, ENTRATA IN VIGORE ED ALLEGATI

ALLEGATI

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI OGGETTO DI SEGNALAZIONE

1 – FINALITA'

ER BROKER SPA (di seguito “ER BROKER” o “Società”) intende facilitare le segnalazioni previste dal Dlgs 10 Marzo 2023 n° 24 (di seguito “Decreto”) quale fondamentale misura di etica e prevenzione dei rischi, incoraggiando e tutelando le persone che, agli effetti della vigente disciplina, segnalano violazioni di disposizioni normative, nazionali o dell'Unione europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo.

La finalità della presente Procedura (di seguito “Procedura” o “Regolamento”) è quella di disciplinare il canale di segnalazione interna, con particolare riguardo a: a) i soggetti che possono effettuare la segnalazione; b) l'oggetto, i contenuti e le modalità di effettuazione della segnalazione; c) il procedimento di gestione della segnalazione, in termini di doveroso seguito e riscontro alla stessa; d) i termini procedurali; e) la disciplina della riservatezza e le misure di protezione garantite, attraverso il richiamo a quanto stabilito dal “Decreto”; f) le responsabilità di tutti i soggetti, in vario modo, coinvolti nella gestione della segnalazione.

La segnalazione deve essere indirizzata esclusivamente al Gestore del Canale di Segnalazione (di seguito “Gestore” o “GCSI”), quale unico destinatario della “Società”, competente alla ricezione e, fatto salvo quanto previsto dalla presente Procedura, alla gestione della segnalazione medesima.

Con la presente procedura “ER BROKER” intende assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, nel rispetto delle disposizioni previste dal “Decreto”.

2 – DEFINIZIONI

A.N.A.C. : l’Autorità Nazionale Anti Corruzione, di cui all’art. 1, comma 1, della L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione» (legge n. 190/2012);

CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO: la modalità definita da “ER BROKER” che consente al “Segnalante” di effettuare la “Segnalazione” ai sensi del “Regolamento”, in grado di garantire la riservatezza dell’identità del “Segnalante”, della persona coinvolta, della persona comunque menzionata nella “Segnalazione” nonché del contenuto della “Segnalazione” e della relativa documentazione;

CONTESTO LAVORATIVO: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, del “Decreto”, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'Autorità competente;

DECRETO : il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”;

DIVULGAZIONE PUBBLICA : rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

FACILITATORE : la persona fisica che assiste il “Segnalante” nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

GESTORE CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO: il soggetto a cui “ER BROKER” ha affidato la gestione del canale di segnalazione ai sensi dell’Articolo 4, comma 2 del “Decreto” al professionista esterno Dr Domenico Pazzi , domiciliato per la funzione presso lo Studio Marabini & Farini, Via IX Febbraio 2 , 48122 Ravenna; pec : pazzidomenico@legalmail.it; mail : domepazzi@gmail.com; cell 0039 348 2686548, di seguito anche “GESTORE” o “GCSI”;

INFORMAZIONE SULLE VIOLAZIONI : informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui il “Segnalante” o colui che sporge denuncia all'autorità competente intrattiene un rapporto giuridico, tra quelli considerati dal “Decreto”, con “ER BROKER” con il nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

PERSONA COINVOLTA: la persona fisica o giuridica menzionata nella “Segnalazione interna” o “Segnalazione esterna” ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

RISCONTRO: comunicazione del “GCSI” al “Segnalante” di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione. Il riscontro può ad esempio consistere nella comunicazione dell’archiviazione della procedura per mancanza di prove sufficienti o altri motivi, l’avvio di un’inchiesta interna ed eventualmente le relative risultanze, e i provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, il rinvio a un’Autorità competente per ulteriori indagini, nella misura in cui tali informazioni non pregiudichino l’inchiesta interna o l’indagine né ledano i diritti della persona coinvolta;

RITORSIONE : qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità competente o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare al “Segnalante”, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

SEGNALANTE: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;

SEGNALAZIONE : la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;

SEGNALAZIONE ANONIMA : la segnalazione di violazioni pervenuta al “GCSI” redatta senza l’indicazione dell’identità del “Segnalante”;

SEGNALAZIONE ESTERNA: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'art. 7 del “Decreto”;

SEGNALAZIONE INTERNA: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna disciplinato dal “Regolamento”;

SEGUITO : l'azione intrapresa dal “GCSI” per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;

VIOLAZIONE : comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della “società” e che consistono in quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del “Decreto” e, comunque, dal “Regolamento”.

3 – TITOLARE E RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI

Titolare trattamento dati oggetto di segnalazione : “ER BROKER”

Responsabile Trattamento dati oggetto di segnalazione : “GCSI” all’uopo nominato con determina dell’Amministratore Unico;

DPO : non obbligatorio e non nominato (Articolo 37 Regolamento UE 679/2016).

4 – AMBITO DI APPLICAZIONE E SEGNALAZIONE ANONIMA

Il “Regolamento” si applica alle segnalazioni di violazioni di disposizioni normative, nazionali o dell'Unione europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di “ER BROKER”, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo, come definito nell'articolo 3, comma 3 e comma 4 del “Decreto”, a condizione che il “Segnalante” renda nota la propria identità al “GCSI” o, almeno, renda evidente un proprio recapito postale o indirizzo di posta elettronica. Come previsto dalle Linee Guida “ANAC”, infatti, non saranno prese in considerazione tali tipologie di “Segnalazioni”, cioè quelle ove manchino i dati identificativi del “Segnalante” o, se pur presenti, manchino del recapito (postale o telematico) presso cui il “GCSI” possa poi procedere all'invio dell'avviso di cui all'articolo 5, comma 1 lettera c) del “Decreto” nel termine ivi previsto (sette giorni dal ricevimento della “Segnalazione”). In assenza di una di tali indicazioni e, dunque, in assenza della possibilità di interagire con il “Segnalante” per il “Seguito”, la segnalazione sarà considerata “Segnalazione Anonima” e, pertanto, come tale non gestibile ai sensi del “Regolamento”, con onere del “GCSI” di conservare le “Segnalazioni anonime” ricevute in forma scritta e trascrivere quelle ricevute in forma orale oppure tramite messaggistica telefonica al fine di garantire al “Segnalante” anonimo successivamente identificato, le tutele contro le “Ritorsioni” previste dal “Decreto”.

Il “Regolamento” non si applica:

- a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del “Segnalante” che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al “Decreto” oppure da quelli nazionali che costituiscono

attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al “Decreto”;

c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.

5 – SEGNALANTI E SEGNALAZIONI

Le “Segnalazioni” possono essere effettuate al “GCSI” dalle seguenti persone:

- a) i dipendenti, a qualsiasi titolo, di “ER BROKER”;
- b) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge n. 81/2017, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del codice di procedura civile e all'art. 2 del d. lgs. n. 81/2015, che svolgono la propria attività lavorativa in favore di “ER BROKER”;
- c) i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di “ER BROKER”;
- d) i liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività lavorativa presso “ER BROKER”;
- f) i soci e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza in favore di “ER BROKER”, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;

La tutela dei “Segnalanti” si applica nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico con “ER BROKER” è in corso;
- b) quando il rapporto giuridico con “ER BROKER” non è ancora iniziato, se le informazioni sulle “Violazioni” sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

c) durante il periodo di prova;

d) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle “Violazioni” sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Il “Regolamento” non si applica alla “Segnalazione” : 1) effettuata da soggetti diversi da quelli sopracitati; 2) avente ad oggetto violazioni non registrate nell’ambito del “Contesto lavorativo” e, quindi, a titolo esemplificativo, nell’ambito dell’impresa o dell’organizzazione diversa da “ER BROKER” che rappresenta ovvero per la quale opera il “Segnalante”; 3) il cui oggetto sia legato ad un mero interesse personale del “Segnalante” oppure che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro, oppure inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (es. vertenze di lavoro, discriminazioni, conflitti interpersonali tra colleghi, segnalazioni su trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di una lesione dell’integrità di “ER BROKER”); 4) in materia di sicurezza e difesa nazionale; 5) relativa a violazioni già regolamentate in via obbligatoria in settori speciali ai quali non si applica il “Decreto”.

Il “Regolamento” si applica alle “Segnalazioni” aventi ad oggetto:

VIOLAZIONI DELLE NORMATIVE NAZIONALI

a) illeciti civili o penali che non rientrano nel novero degli illeciti elencati all’articolo 2, comma 1 numeri 3), 4), 5) e 6) del “Decreto”; b) condotte illecite rilevanti ai sensi del d. lgs. n. 231/2001 che comportino una sanzione amministrativa per “ER BROKER” (ad esempio: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell’Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture; ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto riciclaggio; reati societari e reti di abuso di mercato; reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal

codice penale e dalle leggi speciali; delitti informatici e trattamento illecito di dati; delitti di criminalità organizzata; concussione e corruzione; reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro; reati tributari; delitti in materia di violazione del diritto d'autore; induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria).

VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA EUROPEA

a) illeciti che rientrano nell'ambito dell'applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al "Decreto" nonché degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli Atti dell'Unione Europea nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al "Decreto", relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; b) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea; c) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società; d) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati alle lettere a), b) e c) sopracitate.

Al fine di consentire al “GCSI” di curare le dovute verifiche, il “Segnalante” precisa nella “Segnalazione”, in via più circostanziata possibile, le informazioni sulla “Violazione” a sua conoscenza.

In ogni caso, nella “Segnalazione” è necessario che risultino chiare: 1) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della “Segnalazione”; 2) la descrizione del fatto; 3) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Non sono considerate “Violazioni”, le “Segnalazioni” aventi ad oggetto : a) notizie palesemente prive di fondamento; b) quelle che sono già totalmente di dominio pubblico; c) le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. “voci di corridoio”).

6 – CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE

Il “Segnalante” può effettuare la “Segnalazione” mediante una delle seguenti modalità alternative

tra loro:

A) IN FORMA SCRITTA: la “Segnalazione” deve essere inserita in due buste chiuse inviate al “GCSI” presso lo Studio Legale ivi domiciliato tramite unico plico raccomandato a/r oppure tramite corriere postale : la prima busta deve contenere i dati identificativi del “Segnalante” unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda busta deve contenere la “Segnalazione”. In tal modo, nel rispetto delle Linee Guida definite dall’A.N.A.C., risulta possibile separare i dati identificativi del “Segnalante” dalla “Segnalazione”. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “Riservata per il “GCSI” di ER BROKER SPA- Segnalazione Dlgs 23/2024”. Una volta che

il "GCSI" abbia ricevuto la "Segnalazione" nella forma siffatta, è tenuto ad effettuare la protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro. Qualora la busta chiusa contenente le due buste, sia inviata, per errore, inviata ad "ER BROKER" oppure ad uno dei suoi Amministratori oppure a terzi soggetti riconducibili a "ER BROKER", non dovrà essere aperta con obbligo di trasmissione al "GCSI" entro e non oltre il termine previsto dall'articolo 4, comma 6 del "Decreto" (sette giorni dal suo ricevimento). Il "Segnalante" ha diritto ad essere sentito in un primo incontro diretto con il "GCSI", da effettuarsi entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni, salvo diverso maggior termine richiesto dal "Segnalante". Il "GCSI" è tenuto ad offrire la possibilità di un incontro diretto anche in ipotesi di mancata espressa richiesta da parte del "Segnalante".

B) IN FORMA ORALE, mediante richiesta di incontro diretto con il "GCSI" inoltrata tramite pec, mail o messaggistica telefonica, da effettuarsi entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni, salvo diverso maggior termine richiesto dal "Segnalante". Non saranno previsti sistemi di registrazione delle conversazioni telefoniche o dei messaggi interscorsi tra il segnalante ed il "GCSI" né un sistema automatico di archiviazione della messaggistica ulteriore e diverso da quello previsto dall'Operatore di Telefonia scelto dal "GCSI". Al momento della ricezione della "Segnalazione" orale o sotto forma di messaggistica, il "GCSI" sarà tenuto a documentarla mediante verbale scritto dettagliato di quanto ricevuto e il contenuto dev'essere controfirmato dal "Segnalante", previa verifica ed eventuale rettifica, al momento del primo incontro diretto. Del resoconto sottoscritto sarà fornita copia al segnalante da parte del "GCSI".

Ricorrendo le seguenti condizioni, in alternativa al "Canale di Segnalazione Interno" il "Segnalante" può effettuare la "Segnalazione" direttamente all'A.N.A.C : a) il "Segnalante" ritenga il "Canale di Segnalazione Interno" non in grado di garantire la riservatezza circa la sua identità o di quella della persona coinvolta o comunque della persona menzionata nella "Segnalazione" nonché del contenuto della stessa o della relativa documentazione; b) il "Segnalante" ha già effettuato una "Segnalazione" mediante il Canale di

Segnalazione Interno la stessa non ha avuto “Seguito” da parte del “GCSI” perché la “Segnalazione” non è stata trattata entro il termine previsto nel “Regolamento” oppure non è stata intrapresa un’azione per affrontare la “Violazione”; c) il “Segnalante” ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete, che, se effettuasse una “Segnalazione” mediante il “Canale di Segnalazione Interno”, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito (ad esempio perché il “Segnalante” ritiene che vi sia il rischio che la violazione o le relative prove possano essere occultate o distrutte, oppure che l’efficacia delle indagini svolte dalle autorità competenti possa essere altrimenti compromessa oppure ritiene che A.N.A.C. sia più indicata a affrontare la specifica violazione, soprattutto nelle materie di propria competenza oppure perché l’uso del “Canale di Segnalazione Interna” potrebbe esporlo al rischio di ritorsione anche come conseguenza della violazione dell’obbligo di riservatezza dell’identità del segnalante oppure ha fondato sospetto che la “Violazione” possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; d) la “Segnalazione” riguarda, quale “Persona coinvolta”, l’Amministratore Unico di “ER BROKER” oppure il “GCSI” (cosiddetto “conflitto di interesse”).

Ai sensi dell’articolo 7 del “Decreto” , la Segnalazione all’A.N.A.C. va effettuata integralmente ed esclusivamente tramite il canale istituito nell’ambito del sito web : www.anticorruzione.it e seguendo la relativa procedura. Nessuna comunicazione dell’eventuale “Segnalazione” inviata ad A.N.A.C. dovrà essere data ad “ER BROKER” o al “GCSI” da parte del “Segnalante”.

7 – GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Il procedimento di gestione della “Segnalazione” è composto dalle seguenti fasi: a) registrazione; b) valutazione preliminare; c) istruttoria; d) trasmissione.

Al termine delle fasi di cui alle lettere a), b, e c), ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera d) del "Decreto", il "GCSI" sarà tenuto a dare "Riscontro" al "Segnalante, comunicando : a) l'avvenuta archiviazione della segnalazione, motivandone le ragioni; b) l'avvenuto accertamento della fondatezza della segnalazione e la sua trasmissione agli organi sociali competenti di "ER BROKER"; c) l'attività svolta fino a questo momento e/o l'attività che intende svolgere.

Il "Riscontro" dovrà avvenire in forma scritta all'indirizzo postale o telematico presente nella segnalazione, nei termini precisati dal "Regolamento" senza che il "GCSI" sia , comunque, obbligato a concludere entro tale termine l'attività di accertamento, dal momento che potrebbero sussistere fattispecie che richiedono, ai fini delle verifiche, un termine maggiore.

Pertanto, il "Riscontro" alla scadenza dei termini previsti nel "Regolamento" potrà essere definitivo se l'istruttoria sarà terminata oppure di natura interlocutoria sull'avanzamento dell'istruttoria, qualora questa non sia ancora ultimata. Il "GCSI", ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida "A.N.A.C", qualora la sua istruttoria non sia terminata alla scadenza del termine previsto nel "Regolamento" sarà comunque tenuto a comunicare al "Segnalante" anche il successivo esito finale dell'istruttoria della segnalazione (archiviazione o accertamento della fondatezza della segnalazione con trasmissione agli organi sociali competenti).

REGISTRAZIONE

A seguito della ricezione della "Segnalazione", il "GCSI" provvede alla sua registrazione su apposito registro, anche informatico, riservato alle "Segnalazioni" attribuendo alla singola "Segnalazione" un codice univoco, progressivo, annotando la data e l'ora di ricezione della stessa nonché all'identificazione del "Segnalante" attribuendo ad esso un ulteriore codice, distinto e diverso da quello attribuito alla "Segnalazione", in modo che i due codici sostitutivi siano separati e la "Segnalazione" possa, così, essere trattata dal "GCSI" in forma autonoma, rendendo possibile solo successivamente nel corso della procedura, l'associazione della "Segnalazione" con l'identità del "Segnalante". In tale fase preliminare, il "GCSI" è tenuto ad adottare ogni

opportuna misura di sicurezza per impedire a terzi di risalire all'identità del "Segnalante" nonché alla conservazione della "Segnalazione" e della documentazione a corredo in luogo segreto accessibile esclusivamente dal "GCSI". Salvo il caso di "Segnalazione Anonima" senza l'indicazione di alcun recapito postale o elettronico, il "GCSI" è tenuto -a rilasciare al "Segnalante" avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione, con l'indicazione del numero di registrazione assegnato alla segnalazione e dei codici sostitutivi dell'identità del "Segnalante", sottolineando l'assoluta segretezza dei dati e il divieto della loro diffusione.

VALUTAZIONE PRELIMINARE

Una volta inviato l'avviso di ricevimento della "Segnalazione", il "GCSI" è tenuto a dar corso all'esame preliminare della "Segnalazione", in un termine non superiore a 15 (quindici) giorni decorrenti dalla ricezione della "Segnalazione".

In tale termine, il "GCSI" è tenuto a valutare, in primo luogo, la procedibilità della "Segnalazione" e, solo in caso di esito positivo, a procedere al successivo esame di ammissibilità. In particolare, la procedibilità presuppone il positivo accertamento da parte del "GCSI" dei requisiti soggettivi e dei requisiti oggettivi come definiti dal "Decreto", e cioè se il "Segnalante" sia un soggetto legittimato ad effettuare la segnalazione e che l'oggetto della "Segnalazione" rientri tra gli ambiti di applicazione della disciplina. Il "GCSI" sarà, pertanto, tenuto a verificare la procedibilità della "Segnalazione" esclusivamente alla luce del perimetro applicativo soggettivo e oggettivo del "Decreto". A tutela del "Segnalante", la "Segnalazione" sarà valutata dal "GCSI" non solo qualora essa faccia riferimento espresso al "Decreto" ma anche qualora tale volontà sia desumibile dal contenuto della stessa.

Il "GCSI" dichiara inammissibile la "Segnalazione" nei seguenti casi : a) manifesta mancanza di interesse all'integrità di "ER BROKER"; b) manifesta incompetenza del "GCSI" sulle questioni segnalate; c) accertato contenuto generico della "Segnalazione" tale da non consentire la comprensione dei fatti; d)

“Segnalazione” corredata da documentazione non appropriata o incoerente; e) produzione di sola documentazione in assenza di “Segnalazione” vera e propria, inerente cioè precise e circostanziate condotte illecite od irregolarità.

Nel caso la “Segnalazione” sia, ad una prima valutazione, caratterizzata da una sua possibile infondatezza per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti oppure manchino dei dati che costituiscono elementi essenziali della “Segnalazione” (gli estremi identificativi del “Segnalante” od i suoi recapiti postale/elettronico; i fatti oggetto di segnalazione, le ragioni connesse all’attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati), il “GCSI”, è tenuto a formulare al “Segnalante” una richiesta di integrazione e chiarimenti, fissando un termine ed una forma idonei a garantire, da un lato, la tutela del “Segnalante” e, dall’altro, il concreto rispetto delle condizioni oggettive e soggettive previste dal “Decreto”. Tale termine non potrà essere inferiore a 7 (sette) giorni ed, in caso di inutile decorso dello stesso o la ricezione di integrazioni/chiarimenti che, comunque, non consentano di completare la “Segnalazione”, il “GCSI” è tenuto a dichiarare inammissibile la stessa.

Qualora all’esito della fase di verifica preliminare la “Segnalazione” sia ritenuta inammissibile o, comunque, manifestamente infondata, il “GCSI” procede all’archiviazione della stessa, dandone comunicazione al “Segnalante” e garantendo comunque la tracciabilità delle motivazioni a supporto di tale decisione.

ISTRUTTORIA

Una volta verificata la procedibilità e l’ammissibilità della “Segnalazione”, il “GCSI” è tenuto, senza indugio, ad avviare l’istruttoria sui fatti e sulle condotte segnalate nel rispetto dei principi di tempestività, indipendenza, equità e riservatezza. Tale fase dovrà concludersi, di norma, entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di avvio della medesima, affinché l’intero procedimento possa concludersi nel termine di 3 (tre) mesi decorrenti dalla data di ricezione della “Segnalazione”.

Con il fine di valutare la fondatezza della “Segnalazione”, il “GCSI” acquisisce in questa fase gli elementi informativi necessari alle proprie valutazioni attraverso l’analisi della documentazione/informazioni ricevute dal “Segnalante”, anche avvalendosi di soggetti specializzati esterni ad “ER BROKER” in considerazione delle specifiche competenze tecniche e professionali richieste. In quest’ultimo caso, il “GCSI” è tenuto ad oscurare al terzo di cui si avvale, ogni tipologia di dato che possa consentire l’identificazione del “Segnalante” o di ogni altra “Persona coinvolta”, al fine di garantire gli obblighi di riservatezza richiesti dal “Decreto”. Tale obbligo è previsto anche qualora il “GCSI” debba coinvolgere, ad esempio in audizioni oppure in sede di richiesta documentale o di dati, soggetti che, a vario titolo, fanno parte dell’organizzazione di “ER BROKER”.

Le verifiche svolte dal “GCSI” in questa fase possono essere eseguite, a titolo esemplificativo, mediante: analisi documentali, interviste, somministrazione di questionari, ricerca di informazioni su database pubblici, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali nonché, ove ritenuta pertinente, della normativa in materia di indagini difensive. In nessun caso sono consentite verifiche lesive della dignità e della riservatezza del “Segnalante” e/o verifiche arbitrarie, non imparziali o inique, tali da screditare il “Segnalante” ovvero da comprometterne il decoro. Tutte le attività di verifica svolte dal “GCSI” devono in ogni caso rispettare le specifiche norme di settore e limiti stabiliti dalle disposizioni in materia di controlli a distanza e di quelle che vietano al datore di lavoro di acquisire e comunque trattare informazioni e fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore o comunque afferenti alla sua sfera privata.

Il “GCSI” sarà tenuto ad assicurare la tracciabilità e la corretta conservazione di tutte le informazioni e la documentazione che sia pervenuta od abbia acquisito, in relazione alla tipologia di forma utilizzata per la segnalazione. Qualora sia stato utilizzato dal “Segnalante” il canale scritto, tutta la documentazione cartacea dovrà essere correttamente archiviata all’interno di un fascicolo accessibile al solo “GCSI”, al fine

di dimostrare la corretta diligenza tenuta nel dare seguito alla segnalazione. Ai sensi di quanto previsto dalla normativa in oggetto, durante tutta la durata di questa Fase, il “GCSI” è tenuto ad assicurare la riservatezza dell'identità della persona segnalante, del segnalato e di tutte le persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione. Se al termine di questa Fase, il “GCSI” valuta infondata la “Segnalazione” è tenuto ad archivarla, motivandone le ragioni e dando “Riscontro” al “Segnalante” secondo quanto previsto dal “Regolamento”.

TRASMISSIONE

Una volta completata l'attività di accertamento della fondatezza della segnalazione, qualora il “GCSI” verifichi come fondata la “Segnalazione”, è tenuto, senza indugio, a trasmetterla all’Organo di Gestione di “ER BROKER” per i relativi seguiti del caso che si rendessero necessari per la tutela della “Società”, dal momento che al “GCSI” non compete alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti.

Il “GCSI” trasmette all’Organo di Gestione di “ER BROKER” esclusivamente i contenuti della “Segnalazione”, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del “Segnalante” e degli altri soggetti la cui identità vada tutelata.

La trasmissione della “Segnalazione” deve avvenire entro 3 (tre) mesi dalla data di ricevimento della stessa da parte del “GCSI” o, qualora sia stata presentata dal “Segnalante” in forma verbale, dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dal contatto diretto tra “Segnalante” e “GCSI”.

Il “Segnalante” può, in qualunque momento, chiedere informazioni al “GCSI” sullo stato di avanzamento del procedimento mediante l’invio di apposita richiesta, secondo le modalità indicate dal “GCSI” medesimo, il quale ove non ricorrano gravi ragioni impeditive (es., indagini penali in corso e corrispondenti obblighi di

segreto), risponde alla richiesta di informazioni del “Segnalante” di cui al precedente comma entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della richiesta medesima.

8 TUTELA DEL SEGNALANTE E DELLE PERSONE COINVOLTE

“ER BROKER” tutela l’identità del “Segnalante” e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso segnalante, a persone diverse dal RPCT, all’uopo autorizzato a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 2-quaterdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

In particolare, il “Segnalante” non può subire alcuna “Ritorsione” né possono subirla i “Facilitatori” nonché le persone che operano nel medesimo contesto lavorativo del “Segnalante” e che hanno con detto segnalante un rapporto abituale e corrente. Di seguito sono indicate talune fattispecie che, qualora siano direttamente conseguenza della “Segnalazione”, costituiscono “Ritorsioni” ai sensi del “Regolamento”: a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; b) la retrocessione di grado o la mancata promozione; c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro; d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa; e) le note di merito negative o le referenze negative; f) l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; g) la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo; h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari,

comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; p) l'annullamento di una licenza o di un permesso; q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Il "Segnalante" può comunicare all'"A.N.AC. le "Ritorsioni" che ritiene di avere subito, ai fini dell'attivazione delle ulteriori tutele di cui all'art. 19 del "Decreto", anche in sede giudiziaria.

Le tutele del "Regolamento" non operano, tuttavia, nei confronti del "Segnalante" che violi la legge al fine di raccogliere informazioni, indizi o prove di illeciti nel "Contesto lavorativo".

"ER BROKER" tutela l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella "Segnalazione" fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della stessa, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del "Segnalante". In particolare, la "Persona coinvolta" può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Qualora a seguito della trasmissione della "Segnalazione", l'Organo di Gestione di "ER BROKER" apra un procedimento disciplinare interno nei riguardi della "Persona coinvolta", l'identità del "Segnalante" non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla "Segnalazione", anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla "Segnalazione" e la conoscenza dell'identità del "Segnalante" sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la "Segnalazione" sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del "Segnalante" alla rivelazione della propria identità.

9 SICUREZZA, TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DATI PERSONALI

“ER BROKER” ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle “Segnalazioni”, individuando misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per suo conto ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 o dell'art. 18 del d. lgs. n. 51/2018.

Il “GCSI” è nominato da “ER BROKER” quale Responsabile del Trattamento dei Dati oggetto di “Segnalazione” nonché acquisiti nel corso del procedimento conseguente alla “Segnalazione”, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679 o agli artt. 3 e 16 del d. lgs. n. 51/2018, fornendo idonee informazioni al “Segnalante” ed alle “Persone coinvolte” ai sensi degli artt. 13 e 14 del medesimo Regolamento (UE) 2016/679 o dell'art. 11 del citato d. lgs. n. 51/2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Il “GCSI” è, pertanto, tenuto a conservare i dati e la documentazione pervenuta previa adozione di ogni opportuna cautela al fine di garantirne la massima riservatezza e, fatte salve specifiche disposizioni di legge, l'accesso ai dati inerenti alle “Segnalazioni” è consentito esclusivamente allo stesso.

In particolare : a) i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica “Segnalazione” non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente; b) i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies del d. lgs. n. 196/2003; c) I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati da “ER BROKER”, per il tramite del “GCSI” in qualità di titolare del trattamento.

Le “Segnalazioni” e la relativa documentazione sono conservate dal “GCSI” per il tempo necessario al trattamento della “Segnalazione” e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza del principio di cui agli artt. 5, par. 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del d. lgs. n. 51/2018.

Il “GCSI” organizza i dati relativi alle segnalazioni e allo stato dei procedimenti di gestione delle segnalazioni medesime (es. numero di segnalazioni ricevute, tipologie di illeciti segnalati, ruoli e funzioni degli incolpati, tempi di definizione del procedimento disciplinare, etc.), come pervenute in corso d’anno, al fine di identificare le aree di criticità di “ER BROKER” sulle quali risulti necessario intervenire in termini di miglioramento e/o implementazione del sistema di controllo interno; b) introdurre, per quanto di competenza, nuove misure specifiche di prevenzione di illeciti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle correlate prassi attuative.

10 ADOZIONE, ENTRATA IN VIGORE ED ALLEGATI

Il “Regolamento” è adottato con delibera dell’Organo di Gestione di “ER BROKER” assunta in data 06 Dicembre 2023 , entra in vigore a decorrere dal 17 Dicembre 2023 , è comunicata agli aventi diritto di di “ER BROKER” che operano nel “Contesto lavorativo”. Eventuali sue revisioni o modifiche sono proposte dal “GCSI” e adottate con Determina dell’Organo di Gestione di “ER BROKER” in carica al momento. Qualora istituito il sito internet di “ER BROKER, , il “Regolamento” , altresì, sarà ivi pubblicato in apposita sezione “Whistleblowing”. Allegato : Informativa in merito al trattamento dei dati personali.

ALLEGATO

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI OGGETTO DI “SEGNALAZIONE”

Ai sensi degli art. 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”), ER BROKER SPA (di seguito “ER BROKER”) , con sede legale in Bologna (BO) , Via dell’Elettricista n°4/B, cap 40138 (di seguito, “Titolare”) in qualità di titolare del trattamento, destina la seguente informativa ai soggetti (di seguito, gli “Interessati”) che effettuano segnalazioni delle violazioni ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 10 marzo 2023, n. 24 quale recepimento della direttiva UE 2019/1937. In questa informativa, in particolare, sono descritte le finalità e le modalità di trattamento dei dati personali degli “Interessati” e quali sono i diritti loro riconosciuti dal “GDPR”. Il trattamento dei dati personali degli “Interessati” potrà avvenire mediante l'utilizzo di strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle indicazioni previste dal “GDPR” a partire da quanto indicato agli artt. da 5 a 11. “ER BROKER” ha nominato Responsabile del Trattamento dei Dati oggetto di segnalazione, il professionista esterno Dr Domenico Pazzi, domiciliato per l’incarico presso lo Studio Legale Marabini & Farini, Via IX Febbraio 2, 48122 Ravenna (RA), di seguito “Responsabile Trattamento Dati”, in quanto Gestore del Canale di Segnalazione Interna di “ER BROKER” (dati di contatto: pec pazzidomenico@legalmail.it; mail domepazzi@gmail.com; cell 348 2686548)

1. Categorie di dati personali

“ER BROKER”, per il tramite del “Responsabile Trattamento Dati”, tratterà i dati personali degli “Interessati” forniti al momento della segnalazione e durante il corso del relativo procedimento ai sensi e nel rispetto delle prescrizioni previste dal “Decreto” nonché delle disposizioni attuative contenute nel proprio “Regolamento Whistleblowing”, adottato con delibera dell’Organo di Gestione di “ER BROKER” in data 06 Dicembre 2023 e successive modificazioni. In particolare: a) dati identificativi; b) codice fiscale; c) indirizzo

di posta elettronica attraverso cui è richiesto il contatto diretto con il “Gestore del Canale di Segnalazione Interna”; d) ruolo in virtù del quale effettua la segnalazione.

2. Finalità e base giuridica

I trattamenti saranno effettuati esclusivamente per la gestione del procedimento di Whistleblowing in conformità alla vigente normativa, affinché sia possibile procedere alla verifica della fondatezza del fatto segnalato, all’adozione dei provvedimenti conseguenti, alla tutela in giudizio di un diritto ed alla risposta ad un’eventuale richiesta dell’Autorità giudiziaria. La base giuridica del trattamento risiede, rispetto alla segnalazione effettuata dall’“Interessato” nel legittimo interesse del titolare del trattamento e nell’adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento dei dati è necessario per la gestione del procedimento di Whistleblowing e per tutti gli adempimenti successivi. Quando non sussiste un obbligo alla comunicazione delle informazioni ad “ER BROKER” da parte degli “Interessati”, gli stessi, all’atto della raccolta, sono opportunamente informati che il conferimento dei dati è facoltativo e l’omessa comunicazione non determina alcuna conseguenza sostanziale o, al massimo, può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.

3. Durata del trattamento e periodo di conservazione dei dati

In relazione alla finalità per la quale sono stati raccolti e trattati i dati, questi sono conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e finalità della comunicazione

I dati personali potranno essere resi accessibile esclusivamente ai soggetti che abbiano un ruolo nella gestione del procedimento di Whistleblowing : “Responsabile Canale di Segnalazione Interna” e soggetti

specificamente da questi individuati come i consulenti e gli esperti esterni eventualmente coinvolti nella gestione della segnalazione. Tali soggetti sono vincolati da un dovere di riservatezza e da specifiche istruzioni. Potranno avere accesso ai dati ed informazioni raccolte anche l'Autorità giudiziaria, l'Autorità Nazionale Anti Corruzione ed, in generale, tutti i soggetti a cui la comunicazione debba essere effettuata in forza di una legge che, in tal caso, tratteranno i suoi dati

in qualità di titolari autonomi. I dati personali non saranno comunicati a soggetti diversi da quelli sopra individuati, non saranno diffusi né saranno trasferiti a Paesi extra-Ue.

5. Diritti degli interessati

Gli "Interessati" hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che li riguardano e/o a verificarne l'utilizzo fatto da "ER BROKER". Gli "Interessati", inoltre, hanno il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal "GDPR", fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, possono altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla loro situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. L'apposita istanza ad "ER BROKER" è presentata contattando il "Responsabile Trattamento Dati" presso i punti di contatto sopraccitati. Gli "Interessati" che ritengono che il trattamento dei dati personali loro riferiti effettuato da "ER BROKER" per il tramite del "Responsabile Trattamento Dati" avvenga in violazione di quanto previsto dal "GDPR", hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo nazionale), come previsto dall'art. 77 del "GDPR" stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del "GDPR"). Secondo quanto previsto dall'art. 2-undecies D. Lgs. 196/2003, tali diritti non possono essere esercitati dagli "Interessati" qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità della persona che segnala

violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte. Ulteriori informazioni in ordine ai diritti degli Interessati sono reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it . Si precisa che, ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 10 marzo 2023, n. 24, il soggetto segnalato della "Segnalazione" non può esercitare i diritti dell'interessato ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, nei confronti di "ER BROKER", né proporre reclamo al Garante.

Il Legale Rappresentante di "ER BROKER"

Dr Paolo Licciardello